



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA
NR. 6 DEL 02/01/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilavantitre, il giorno due, del mese di Gennaio, alle ore 10:30 nella sede legale dell'Unione presso la residenza del Comune di Codigoro, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, convocato con apposito atto.

Sono presenti:

Zanardi Alice	Presidente	P
Bugnoli Maria	Consigliere	P
Padovani Gianni Michele	Consigliere	P
Fabbri Francesco	Consigliere	P
Turolla Thomas	Consigliere	P
Farinella Francesca	Consigliere	P
Gabbari Dario	Consigliere	P
Silvestri Arianna	Consigliere	P
Ragazzi Carlo	Consigliere	A

Presenti 8

Assenti 1

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Gianni Michele Padovani il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i seguenti tre Consiglieri:

1) Fabbri Francesco 2) Farinella Francesca 3) Gabbari Dario

Al Consiglio dell'Unione partecipa, il SEGRETARIO Montemurro Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Gianni Michele Padovani introduce ed illustra l'argomento in Oggetto.

Al termine della presentazione il Presidente cede la parola al Consiglio. Non viene svolto alcun intervento.

Il file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c) del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 del citato Testo Unico, che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

Richiamata la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, avente a oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

Considerato che allo stato attuale l'Unione di Comuni rappresenta lo strumento opportuno per il perseguimento delle seguenti finalità:

- esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti,
- promuovere lo sviluppo delle comunità locali e valorizzare i territori che costituiscono l'Unione, curandone gli interessi, anche tramite l'accesso a finanziamenti e misure incentivanti;
- promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Dato atto che:

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo Statuto dell'Unione "Terre del Delta" è entrato in vigore il 25/11/2022;

- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- il richiamato statuto dell'Unione "Terre del Delta" all'art 5 – Funzioni dell'Unione - individua la Protezione Civile tra le funzioni da conferire all'Unione all'atto della sua costituzione da parte dei comuni aderenti;

Considerato inoltre che la gestione associata della Protezione civile rappresenta un ambito particolarmente strategico sul quale investire in forma associata per garantire efficienza, efficacia, tempestività e pieno coordinamento di tutti i mezzi e le risorse necessarie per prevenire e affrontare eventi calamitosi, tutelando la sicurezza della popolazione e del territorio;

Viste le deliberazioni dei Comuni di Codigoro (C.C. n. 71 del 20/12/2022), Goro (C.C. n.45 15/12/2022) e Mesola (C.C. n. 59 del 15/12/2022), con le quali gli stessi hanno stabilito di trasferire integralmente le funzioni di Protezione Civile all'Unione "Terre del Delta", contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE;

Ritenuto di procedere al trasferimento all'Unione dei Comuni Terre del Delta della funzione di Protezione Civile, approvando altresì la relativa convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visti i pareri rilasciati dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	8
consiglieri votanti	8
voti favorevoli	8
voti contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

1. DI APPROVARE il conferimento delle funzioni di Protezione Civile all'Unione dei Comuni "Terre del Delta", contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza di consentire il trasferimento della funzione in oggetto, in considerazione dell'avvenuta costituzione dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	8
consiglieri votanti	8
voti favorevoli	8
voti contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE
TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE**

CONVENZIONE

TRA

1) il Comune di Codigoro (C.F. 00339040388), rappresentato dal Sindaco Alice Zanardi, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Matteotti, 60, Codigoro, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

2) il Comune di Goro (C.F.), rappresentato dal Sindaco Maria Bugnoli, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

3) il Comune di Mesola (C.F.), rappresentato dal Sindaco Gianni Michele Padovani, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA (C.F. XXXXXXXXXX) rappresentata dal Presidente XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente XXX-XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XXXXXXXXXX, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";

- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;

- lo Statuto dell'Unione "Terre del Delta" è entrato in vigore il XX/XX/XXXX;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione;
- i Comuni di Codigoro Goro e Mesola intendono trasferire integralmente le funzioni di Protezione Civile all'Unione "Terre del Delta";

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Terre del Delta, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti della funzione di PROTEZIONE CIVILE. La gestione associata in Unione ricomprende la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché la programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi.
2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:
 - a) Programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa;
 - b) Programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze di eventi calamitosi;
 - c) Attuazione e aggiornamento del Piano sovracomunale di Protezione civile;
 - d) Attivazione centro operativo comunale e presenza Unione nel centro operativo misto.

3. E' costituito in capo all'Unione la struttura organizzativa Protezione Civile e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti.

5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

6. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2023.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

5. In particolare i Comuni si impegnano:

- alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza;
- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni;
- alla pubblicazione sul sito web <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> del piano comunale di protezione civile, previa adesione alla Convenzione "aperta" per la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di una pagina web nell'applicazione Allerta Meteo Emilia Romagna;
- alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la protezione civile addetto a seguire i

lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza;

6. L'Unione di Comuni, in particolare, si impegna:

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile;
- al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Ferrara, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile;
- al coordinamento tra i comuni per l'aggiornamento e la trasmissione dei contatti telefonici di riferimento per l'allertamento delle rispettive amministrazioni comunali e dell'Unione;
- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale;
- al supporto per l'utilizzo da parte dei comuni delle rispettive pagine web del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, previa adesione alla Convenzione "aperta" per la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di una pagina web nell'applicazione Allerta Meteo Emilia Romagna;
- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate;
- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace e all'istituzione di un numero telefonico di reperibilità 24H che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini;
- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone

disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;

- al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS, messaggi Twitter o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile;
- alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile;
- all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio dei Volontari, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze;
- al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate.

7. E' istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro.

8. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'unione di comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento e la pubblicazione e diffusione dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, e alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani, di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze.

9. Nell'organizzazione del servizio associato si prevede l'ausilio operativo dell'Associazione dei Volontari per le seguenti attività:

a) gestione COM (Centro Operativo Misto), ubicato presso la sede dell'Associazione, assicurandone la pronta attivazione, mediante un sistema di reperibilità, in caso di eventi calamitosi che ne richiedano l'attivazione;

b) manutenzione ed aggiornamento periodico (trimestrale) delle apparecchiature e attrezzature di comunicazione (telefoni ed apparati radio) e delle dotazioni informatiche del COM;

c) stoccaggio e custodia del materiale di protezione civile in dotazione ai comuni dell'Unione;

collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontario di Protezione Civile.

d) attivazione di un numero telefonico di riferimento per le segnalazioni operativo H24.

10. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati.

11. Con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni confermano l'ubicazione del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, presso la sede del servizio associato di protezione civile, ubicato presso il municipio di Codigoro.

12. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello Comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune.

13. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

14. La gestione associata, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, può essere articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni. La Giunta dell'Unione potrà successivamente individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità unica del Responsabile unico della struttura associata dell'Unione.

17. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

18. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

19. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

20. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al

Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

21. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa dell'Unione, articolata secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura associata della Protezione civile dell'Unione spetta al Responsabile unico che svolge le funzioni in oggetto e viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

2. Per la migliore organizzazione della gestione associata, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

ART. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione,

anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

7. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali

apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 7

SEDE

1. La sede della struttura organizzativa associata della Protezione Civile dell'Unione è stabilita presso il municipio di Codigoro. Sono sedi della struttura associata dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.
2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa disposizione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione ... della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale

personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Unione delle Terre del Delta" effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Responsabile esterno del trattamento" e di "Contitolare" a seconda della natura e della finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di Responsabilità/Contitolarità.

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CODIGORO

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESOLA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1 del D.LGS. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3. comma 1, lettera b del D.L. n. 174/2012, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione convenzione fra i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola e l’Unione dei Comuni “Terre del Delta” per il conferimento all’Unione della funzione di Protezione Civile”.

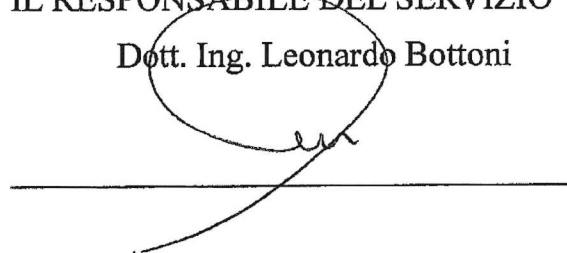
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Mesola, 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Leonardo Bottoni



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1 del D.LGS. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3. comma 1, lettera b del D.L. n. 174/2012, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione convenzione tra i comuni di Codigoro, Goro e Mesola e l’Unione dei comuni “Terre del Delta” per il conferimento all’Unione della funzione di Protezione Civile.

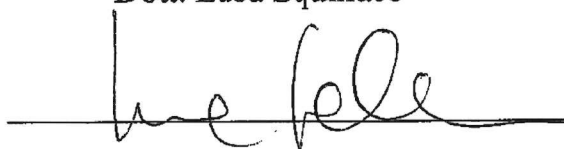
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

02/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luca Squillace

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Squillace', is written over a horizontal line.

Del che si è redatto il presente verbale:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRANCESCO MONTEMURRO

IL PRESIDENTE
F.to GIANNI MICHELE PADOVANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

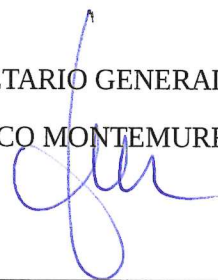
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata dal 02 FEB. 2023 al 17 FEB. 2023,
all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRANCESCO MONTEMURRO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mesola, 02/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO MONTEMURRO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il giorno 02/01/2023.

✓ **dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)**

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRANCESCO MONTEMURRO

